

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-579 del 10/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA EURO S.A.M. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE AUTOVAICOLI CIVILI E INDUSTRIALI MECCANICO MOTORISTICA ED ELETTRAUTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIALE DELL'INDUSTRIA n. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-588 del 10/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA EURO S.A.M. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI CIVILI E INDUSTRIALI MECCANICO MOTORISTICA ED ELETTRAUTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIALE DELL'INDUSTRIA N. 38.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta EURO S.A.M. S.R.L. presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 04/11/2015, prot. n° 93619 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 65727), per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione autoveicoli civili e industriali meccanico motoristica ed elettrauto" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA, altresì, la nota del 12.11.2015, prot. n° 96925 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza con prot. n. 67435 di pari data), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso documentazione integrativa fornita dalla Ditta in parola;

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 1719 del 22.08.2002;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto dell'11/07/2013, prot. n° 53920;
- la ditta ha dichiarato al riguardo che le attività generanti emissioni in atmosfera e lo scarico di acque reflue industriali non subiscono variazioni rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei pezzi vengono trattate mediante un disoleatore;
- le acque di prima pioggia vengono trattate mediante un impianto di trattamento costituito da n° 2 vasche di decantazione e un disoleatore;
- lo scarico in pubblica fognatura - classificato come scarico di acque reflue industriali - è costituito dalle acque reflue industriali del lavaggio, di prima pioggia, domestiche (trattate mediante fosse biologiche) e pluviali;
- il pozzetto di prelievo fiscale è individuato nell'ultimo pozzetto prima dell'allaccio alla fognatura comunale così come riportato nella "PANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI SCARICHI" trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con la nota 12.11.2015, prot. n° 96925;

ACQUISITI inoltre i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 24.11.2015 (prot. prov.le 69553 di pari data) con cui Arpa sezione Prov.le di Piacenza ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota di PEC del 30.12.2015 (prot. prov.le n. 75787 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- nota del 15.01.2016 (prot. ARPAE 591 del 28.01.2016) con cui il Comune di Piacenza trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n° 13 del 14/01/2016 contenente il parere urbanistico favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera, le valutazioni relative all'impatto acustico e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EURO S.A.M. S.R.L.** (COD. FISC. 01192390332) per l'attività di "riparazione autoveicoli civili e industriali meccanico motoristica ed elettrauto" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 38 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE FOSSE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo all'emissione E1 deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (Come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) tutti gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'arpa, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'arpa, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia ai sensi del D.P.R. n. 203/88, con Determinazione Dirigenziale 22.08.2002 n. 1719;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Piacenza con atto dell'11/07/2013, prot. n° 53920;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.